



## **Titolo**

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – sputo – atto di violenza - assimilazione

## **Descrizione**

La scelta operata con il Codice del 2019 all'art. 35 di ricondurre lo sputo nell'alveo delle "condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara" sanzionate dall'art. 35 (Collegio di garanzia dello sport n. 8/2020), è stata assunta in adesione all'orientamento giurisprudenziale del giudice sportivo che ha assimilato lo sputo – che è stato definito "un gesto civilmente ignobile" (Corte sportiva d'appello nazionale, sez. III, n. 112/2018/2019) - ad un vero e proprio atto di violenza, in virtù dell'altissimo contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona (Corte sportiva d'appello, Sez. III, n.71/2017-2018) e la latente violenza fisica che sottintende, tale da compromettere la serenità e l'indipendenza di giudizio dell'arbitro (Corte d'appello federale n. 31/2000-2001).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 99/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 35 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0099 CFA del 20 marzo 2024 (Presidente Federale/Sig. Luca Parizzi-A.S.D. Polisportiva Leivese)**